



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

ALLEGATO PRODOTTO PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE Edizione gennaio 2001

Il presente Allegato integra le Disposizioni Generali facenti parte di qualunque Contratto Quadro per le Operazioni Finanziarie basato sul modello pubblicato dalla Federazione Bancaria dell'Unione Europea.

1. Scopo, ambito di applicazione

- (1) Scopo. Lo scopo del presente Allegato (di seguito definito "Allegato Pronti contro Termine") è di disciplinare le Operazioni (di seguito denominate "Operazioni Pronti contro Termine") in cui una parte (di seguito denominata il "Venditore") vende all'altra parte (di seguito denominata l' "Acquirente") Titoli contro il pagamento di un prezzo concordato (di seguito denominato il "Prezzo di Acquisto") e in cui l'Acquirente vende al Venditore Titoli della medesima natura e quantità di tali Titoli contro il pagamento di un altro prezzo concordato con consegna e pagamento a un data futura determinata o su richiesta. Nel presente Allegato qualunque riferimento ad una Operazione deve essere interpretato quale riferentesi ad una Operazione Pronti contro Termine.
- (2) Ambito di applicazione. Nel caso in cui il presente Allegato faccia parte di un Contratto Quadro fra due parti, tale Contratto Quadro (compreso il presente Allegato) si applicherà a qualunque Operazione Pronti contro Termine fra tali parti che sarà posta in essere da ciascuna parte tramite l'Ufficio Contabilizzante specificato in tale Contratto Quadro in relazione alle Operazioni Pronti contro Termine.

2. Consegne e pagamenti

- (1) Acquisto. Alla data di regolamento concordata per l'acquisto di Titoli da parte dell'Acquirente ai sensi della Operazione (di seguito denominata la "Data di Acquisto"), il Venditore dovrà trasferire all'Acquirente i Titoli venduti in tale Operazione (di seguito denominati i "Titoli Acquistati") contro il concomitante pagamento del Prezzo di Acquisto.
- (2) Riacquisto. Alla data di regolamento concordata per il riacquisto dei Titoli Acquistati (di seguito denominata la "Data di Riacquisto"), l'Acquirente dovrà trasferire al Venditore Titoli della medesima natura e quantità dei Titoli Acquistati contro il concomitante pagamento del Prezzo di Riacquisto.
- (3) Definizioni, Interpretazione. Con "Prezzo di Riacquisto" si intende la somma del Prezzo di Acquisto e del Differenziale di Prezzo. Con "Differenziale di Prezzo" si intende per qualunque Operazione l'importo complessivo ottenuto applicando il tasso di pricing concordato per tale Operazione espresso in termini di percentuale annua (di seguito denominato il "Tasso di Pricing") al Prezzo di Acquisto per l'effettivo numero di giorni fra la Data di Acquisto (essa compresa) fino alla Data di Riacquisto (essa esclusa), sulla base di 360 giorni o di 365 giorni in conformità alle prassi di mercato o su qualunque altra base concordata fra le parti. Un pagamento sarà "concomitante" se avviene nell'ambito di un sistema di consegna contro pagamento o, nel caso in cui l'applicazione di tale sistema non sia usuale nelle circostanze in questione, nel caso *in cui* venga effettuato nel medesimo giorno

del trasferimento dei pertinenti Titoli. Qualunque riferimento nel presente Allegato ai Titoli Acquistati o ad altri Titoli sarà, nel contesto della restituzione o del ritrasferimento dei medesimi, o di qualunque diritto o altra attivi da trasferirsi ai sensi della Sezione 4(4), interpretato come facente riferimento a Titoli, diritti o attivi della medesima natura e quantità rispettivamente (di seguito indicati anche come l'“Equivalente” di) di tali Titoli Acquistati o altri Titoli, diritti o attività.

- (4) Operazioni a vista. Le parti possono concordare che le Operazioni siano risolte su richiesta, nel qual caso la Data di Riacquisto sarà la data specificata nell'avviso di richiesta inviato da una parte all'altra, a condizione che il periodo compreso fra la decorrenza di tale avviso e la Data di Riacquisto in tal modo specificata non sia essere inferiore al periodo minimo abitualmente richiesto per il pagamento di somme e per la consegna di Titoli del tipo pertinente. In assenza di un avviso di domanda, la Data di Riacquisto di una Operazione che possono essere risolte su richiesta sarà il giorno che cade dopo 364 giorni dalla Data di Acquisto.
- (5) Ritardo nei pagamento. Nel caso in cui il Prezzo di Acquisto o il Prezzo di Riacquisto non siano pagati alla scadenza, l'interesse pagabile ai sensi della Sezione 3(5) delle Disposizioni Generali sarà pari al maggiore fra il Tasso di Inadempimento e il Tasso di Pricing, ferma restando l'applicazione della Sezione 6(1)(a)(i) delle Disposizioni Generali.
- (6) Ritardata consegna.
- (a) Mancata esecuzione del Venditore. Qualora il Venditore non effettui il trasferimento all'Acquirente dei Titoli Acquistati, l'Acquirente può, in qualunque momento in cui tale mancata esecuzione perduri:
- (i) nel caso abbia pagato il Prezzo di Acquisto al Venditore, richiedere che il Venditore restituisca immediatamente la somma in tal modo pagata;
- (ii) richiedere che il Venditore paghi all'Acquirente una somma pari all'eventuale eccedenza del Costo del Prestito per l'Acquirente rispetto alla parte proporzionale del Differenziale di Prezzo imputabile al periodo di ritardo, ciascuno calcolato per il periodo dalla Data di Acquisto (essa compresa) fino alla prima fra le date in cui i Titoli Acquistati sono trasferiti all'Acquirente e la Data di Riacquisto (essa esclusa) (che nel caso di una Operazione che può essere risolta su richiesta sarà ritenuta essere la prima data in cui l'Equivalente dei Titoli Acquistati dovrebbe essere restituito in seguito alla richiesta del Venditore); con “Costo del Prestito” di una parte si intende il costo (comprese le commissioni e le spese), come determinato da tale parte, che tale parte ha o avrebbe ragionevolmente sostenuto nel prendere a prestito sul mercato l'Equivalente dei Titoli Acquistati per il periodo pertinente; e

- (iii) nel caso in cui le parti non abbiano concordato misure volte a correggere tempestivamente la mancata esecuzione, inviare avviso che la Data di Riacquisto dovrà essere anticipata in modo da divenire immediata, dopo di che le obbligazioni reciproche originariamente concordate dalle parti ai sensi della pertinente Operazione saranno compensate, in modo che non siano dovuti pagamenti o consegne a eccezione del fatto che il Venditore dovrà pagare all'Acquirente (oltre ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dei punti (i) e (ii), se applicabili) una somma pari al Differenziale di Prezzo nel periodo compreso fra la Data di Acquisto compresa e la Data di Riacquisto esclusa in tal modo anticipata.
- (b) Mancata esecuzione dell'Acquirente. Qualora l'Acquirente ometta di restituire l'Equivalente dei Titoli Acquistati al Venditore alla Data di Riacquisto applicabile, il Venditore può, in qualunque momento in cui tale mancata esecuzione prosegua:
- (i) nel caso abbia pagato il Prezzo di Riacquisto all'Acquirente, richiedere che l'Acquirente restituisca immediatamente tale somma;
- (ii) richiedere all'Acquirente di pagare al Venditore una somma pari all'eventuale eccedenza del Costo del Prestito del Venditore rispetto alla somma che avrebbe ricevuto nel caso in cui il Prezzo di Riacquisto fosse stato depositato al Tasso Interbancario, ciascuno calcolato per il periodo dalla Data di Riacquisto (essa compresa) fino alla data dell'effettiva restituzione dei Titoli Acquistati (essa esclusa) o, se precedente, alla data specificata nell'eventuale avviso inviato ai sensi del punto (iii) (questa esclusa); e
- (iii) nel caso in cui le parti non abbiano concordato le misure volte a correggere rapidamente la mancata esecuzione, inviare avviso in cui si richiede il regolamento in contanti in luogo della consegna alla data indicata in tale avviso, dopo di che le obbligazioni delle parti originariamente concordate relative alla Data di Riacquisto cesseranno, e l'Acquirente dovrà (A) pagare al Venditore (oltre ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dei punti (i) e (ii), se applicabili) una somma pari all'eventuale eccedenza del Costo di Acquisto Alternativo di tali Titoli rispetto al Prezzo di Riacquisto o, a seconda dei casi, (B) avrà diritto di ricevere dal Venditore l'eventuale eccedenza del Prezzo di Riacquisto rispetto a tale Costo di Acquisto Alternativo; con “Costo di Acquisto Alternativo” si intende il costo (comprese le commissioni e le spese), come determinato dal Venditore, che il Venditore ha o avrebbe ragionevolmente sostenuto per acquistare sul mercato l'Equivalente dei Titoli Acquistati alla data in tal modo specificata per il regolamento in contanti.

(c) Rimedi legali esperibili. Oltre ai rimedi legali esperibili previsti dalla presente sottosezione 6, nessuna parte avrà diritto, in caso di mancata esecuzione dell'altra parte del trasferimento o della restituzione dei Titoli Acquistati, di recuperare qualunque danno addizionale come conseguenza di tale inadempimento, e tale inadempimento non costituirà un Caso di Inadempimento ai sensi del Paragrafo 6(1)(a)(iii) delle Disposizioni Generali. Il presente paragrafo (c) non limita in alcun modo i rimedi legali esperibili nel caso di mancata esecuzione di una parte di qualunque altra obbligazione (compresa qualunque obbligazione di effettuare un pagamento ai sensi della presente sottosezione 6) quando dovuta.

(7) Casi Speciali. Nel caso in cui, durante i termini di una Operazione e in relazione ad alcuni o tutti i Titoli Acquistati:

- (i) il pagamento di qualunque interesse o dividendo o qualunque altra distribuzione di denaro o in natura da parte dell'emittente dei Titoli Acquistati (collettivamente di seguito denominati una "Distribuzione", termine che dovrà comprendere il rimborso del capitale e il pagamento in caso di riduzione del capitale) sia, come risultato di una modifica della legge o dell'applicazione o dell'interpretazione ufficiale della medesima successiva alla data in cui tale Operazione è effettuata, assoggettato a qualunque deduzione o ritenuta in relazione a una tassa o altra imposta o dia origine a un credito d'imposta;
- (ii) sia stato validamente inviato un avviso di rimborso anticipato;
- (iii) sia compiuta o annunciata una offerta pubblica di rimborso, scambio, conversione o compensazione o una offerta pubblica di acquisto;
- (iv) siano concessi o distribuiti ai detentori diritti di sottoscrizione o altri diritti o attività che non siano liberamente trasferibili; o
- (v) nel caso ciò sia specificato nelle Disposizioni Speciali, un credito di imposta o un diritto fiscale sia annesso a qualunque interesse o dividendo pagato al detentore (a prescindere dall'applicazione del sottoparagrafo (i)), in tal caso, salvo qualunque altro accordo fra le parti, la Data di Riacquisto di tali Titoli sarà, automaticamente nel caso del punto (v) e altrimenti dietro richiesta di ciascuna delle parti, anticipata al terzo Giorno Lavorativo precedente, nei casi di cui ai punti (i), (ii), e (v) alla data di riscatto o pagamento prevista, nel caso dei punti (iii) e (iv) all'ultimo giorno in cui tale offerta può essere accettata o al giorno in cui tali diritti o attività sono concessi o distribuiti.

3. Sostituzione

- (1) Principio generale. Il Venditore può, a proprie spese e con il consenso dell'Acquirente, sostituire qualunque Titolo Acquistato con altri Titoli (di seguito denominati "Nuovi Titoli") che al momento in cui le parti concordano tale sostituzione abbiano un Valore di Mercato almeno pari al Valore di Mercato dei Titoli Acquistati che si intende sostituire.
- (2) Nessuna novazione. La sostituzione non avrà alcun effetto novativo sulla Operazione pertinente, e la Operazione permarrà in vigore con la condizione che i Nuovi Titoli saranno considerati i Titoli Acquistati e non Titoli oggetto di sostituzione.
- (3) Ritrasferimento concomitante. La sostituzione sarà effettuata tramite il trasferimento concomitante dei Nuovi Titoli in cambio dell'Equivalente dei Titoli Acquistati oggetto di sostituzione.

4. Distribuzioni, diritti di sottoscrizione

- (1) Distribuzioni di contanti. Nel caso in cui durante i termini di una Operazione venga effettuata qualunque Distribuzione di denaro da parte dell'emittente ai detentori dei Titoli Acquistati, l'Acquirente dovrà pagare al Venditore, alla data di tale Distribuzione, una somma nella medesima valuta, e del medesimo importo, della somma ricevuta dai detentori in relazione a tale Distribuzione.
- (2) Ritenute, Crediti di Imposta. Nel caso in cui una Distribuzione sia soggetta a ritenuta e/o dia diritto a un credito di imposta, la somma pagabile dall'Acquirente ai sensi della sottosezione 1 sarà pari all'importo pieno a cui avrebbe avuto diritto il Venditore, come in precedenza dallo stesso notificato, in relazione a tale Distribuzione nel caso fosse stato il proprietario dei Titoli Acquistati, compreso l'ammontare (a) di qualunque ritenuta applicabile nella misura in cui il Venditore avrebbe avuto diritto a richiedere una esenzione, o un rimborso fiscale e (b) di qualunque credito di imposta disponibile per il Venditore.
- (3) Diritti di sottoscrizione. Nel caso siano concessi in relazione ai Titoli Acquistati diritti di sottoscrizione liberamente trasferibili, l'Acquirente dovrà trasferire al Venditore, non più tardi del terzo giorno in cui tali diritti sono accordati, l'Equivalente dei diritti di sottoscrizione attribuibili a tali Titoli Acquistati. Nel caso in cui i diritti non siano in tal modo trasferiti entro tale data, il Venditore può acquistare l'Equivalente sul mercato per conto del Compratore. Qualora il Venditore non sia in grado di acquistare in tal modo tali diritti, può richiedere al Venditore di pagare allo stesso la somma pari al Valore di Mercato prevalente nel successivo giorno di contrattazione per tali diritti.
- (4) Distribuzioni non monetarie. Qualunque azione gratuita liberamente trasferibile, Distribuzione non monetaria e diritto accessorio (diverso dai diritti di



sottoscrizione) emesso, concesso o assegnato in relazione ai Titoli Acquistati durante i termini della Operazione sarà trasferito al Venditore alla Data di Riacquisto.

- (5) Obblighi di Trasferimento. Al fine di evitare ogni dubbio, le disposizioni delle sottosezioni da 1 a 4 si dovranno applicare sia che l'Acquirente abbia o meno la proprietà dei Titoli Acquistati durante i termini della Operazione.

5. Termini specifici relativi alle Operazioni di Acquisto/Rivendita

- (1) Ambito di applicazione, definizioni. Le Operazioni saranno soggette alla presente Sezione 5 nel caso rientrino nella tipologia Operazioni di Acquisto/Rivendita. Le "Operazioni di Acquisto/Rivendita" sono Operazioni Pronti contro Termine per le quali il Prezzo di Acquisto e il Prezzo di Riacquisto sono ciascuno composti da (a) un prezzo quotato con l'esclusione degli Interessi Maturati (essendo il "Prezzo Pulito", pagabile alla data di Acquisto, e il "Prezzo Futuro", chiamato anche "Prezzo di Riacquisto", pagabile alla Data di Riacquisto) e (b) gli Interessi Maturati, calcolati dalla Data di Acquisto quando pagabili unitamente al Prezzo Pulito e calcolati alla Data di Riacquisto quanto pagabili unitamente al Prezzo Futuro. Con "Interessi Maturati" si intende la quota maturata, alla pertinente data di calcolo, dell'eventuale interesse pagabile dall'emittente dei Titoli Acquistati in relazione a tali titoli.
- (2) Interpretazione. In caso di qualunque conflitto, la presente Sezione 5 dovrà, in relazione alle Operazioni di Acquisto/Rivendita, essere prevalente rispetto a qualunque altra disposizione del presente Allegato. Per le Operazioni di Acquisto/Rivendita, (a) qualunque riferimento nel Contratto al Prezzo di Acquisto dovrà essere interpretato come riferimento al Prezzo Pulito più l'Interesse Maturato pagato o pagabile alla data di Acquisto e (b) qualunque riferimento nel Contratto al Prezzo di Riacquisto dovrà, in deroga alla definizione di tale termine di cui alla Sezione 2(3), essere interpretato come riferimento al Prezzo Futuro concordato più l'Interesse Maturato pagato o pagabile alla Data di Riacquisto o, a seconda dei casi, al Prezzo Futuro rettificato calcolato ai sensi della sottosezione 5 (a cui non dovrà essere aggiunto alcun Interesse Maturato).
- (3) Conferma. La Conferma di una Operazione di Acquisto/Rivendita dovrà specificare il Prezzo Futuro e il Tasso di Pricing.
- (4) Distribuzioni. Alle Operazioni di Acquisto/Rivendita si dovranno applicare la Sezione 4(1) solo se così specificatamente concordato.
- (5) Prezzo Futuro rettificato. In relazione a una data diversa dalla Data di Riacquisto originariamente concordata, per esempio in relazione a una Data di Riacquisto anticipata ai sensi della Sezione

2(6)(a)(iii) o della Sezione 2(7), il Prezzo Futuro dovrà essere pari a:

- (a) il Prezzo di Riacquisto come definito alla Sezione 2(3), diminuito (salvo che le parti abbiano concordato l'applicazione della Sezione 4(1))
- (b) la somma de (i) l'ammontare di qualunque Distribuzione relativa ai Titoli Acquistati effettuata dall'emittente in una data che cada fra la Data di Acquisto e la Data di Riacquisto, e (ii) l'ammontare complessivo risultante dall'applicazione giornaliera su tale somma del Tasso di Pricing per la pertinente Operazione dalla data di Distribuzione (essa compresa) fino tale Data di Riacquisto anticipata o posticipata (essa esclusa).

6. Mantenimento del Margine, Revisione del Prezzo

- (1) Disposizioni relative al Margine. Qualunque obbligazione delle parti di trasferire contanti o Titoli a titolo di Margine in relazione a determinate circostanze deve essere eseguita in conformità alle disposizioni dell'Allegato sul Mantenimento del Margine applicabile pubblicato da FBE, o a qualunque altra regola da concordarsi separatamente.
- (2) Revisione del Prezzo. Nel caso in cui le parti concordino la revisione del prezzo di una o più Operazioni (di seguito denominate le "Operazioni Originarie") anziché il trasferimento di un Margine, in tal caso:
- (a) la Data di Riacquisto di ciascuna Operazione Originaria dovrà considerarsi essere anticipata alla data in cui si verifica la revisione del prezzo (di seguito denominata la "Data di Revisione del Prezzo"),
- (b) si considererà effettuata una nuova Operazione (di seguito denominata la "Nuova Operazione") ai cui sensi (i) i Titoli Acquistati saranno l'Equivalente di quelli acquistati ai sensi della Operazione Originaria, (ii) la Data di Acquisto sarà la Data di Revisione del Prezzo, (iii) il Prezzo di Acquisto sarà pari al Valore di Mercato di tali Titoli alla Data di Revisione del Prezzo diviso per la Ratio di Margine applicabile alla Operazione Originaria ai sensi dell'Allegato sul Mantenimento del Margine Applicabile e (iv) la Data di Riacquisto, il Tasso di Pricing, la Ratio di Margine e, ai sensi di quanto sopra, gli altri termini saranno uguali a quelli della Operazione Originaria, e
- (c) le obbligazioni di pagare il Prezzo di Acquisto e di trasferire i Titoli Acquistati ai sensi della Nuova Operazione saranno soddisfatte compensando i medesimi con le obbligazioni di pagare il Prezzo di Riacquisto e di ritrasferire l'Equivalente dei Titoli Acquistati ai sensi della Operazione Originaria, cosicché una parte dovrà pagare all'altra parte soltanto l'importo netto in contanti alla Data di Revisione del Prezzo o, nel caso ciò non sia possibile, il Giorno Lavorativo successivo.



Schema di Modulo di Conferma

A:

Da:

Data:

Con riferimento alla nostra conversazione telefonica, confermiamo qui di seguito il nostro accordo a stipulare una Operazione Pronti contro Termine [sotto forma di Operazione di Acquisto/Rivendita] [che sarà soggetta al Contratto Quadro FBE per le Operazioni Finanziarie fra di noi]. I termini della Operazione sono i seguenti:

Numero di riferimento:

Data della Operazione:

Venditore:

Acquirente:

Data di Acquisto:

Data di Riacquisto: [..... (data)][su richiesta]

Titoli Acquistati (denominazione, tipo):

Codice Titoli:

Ammontare/Numero di Titoli Acquistati:

Prezzo di Acquisto:

[Prezzo Pulito]¹

[Interessi Maturati pagabili alla Data di Acquisto]²

Tasso di Pricing:

... % p.a.

[Prezzo a Termine (Prezzo di Rivendita):]³

[Interessi Maturati pagabili alla

Data di Riacquisto]⁴

[Ammontare della Distribuzione pagabile al Venditore:]

[Lordo senza deduzioni][più % credito d'imposta][netto dopo la deduzione della ritenuta del %]

[Margine Idoneo]⁵

[Margine in contanti: (specificare la valuta)]

[Titoli di Margine: (specificare il tipo)]

[altro: (specificare i dettagli)]

[Ratio di Margine (Scarto di garanzia)⁶:

.... %]

Conto del Compratore:

Conto del Venditore:

Sistema di Consegna:

[Agenzia:

La Operazione è una Operazione di Agenzia. [Nome dell'Agente] agisce in qualità di agente per conto di [nome o identificativo del Committente]

[Ulteriori disposizioni:]

Si prega di confermare che quanto sopra descrive correttamente i termini del nostro accordo controfirmando la presente Conferma e restituendola a [] o inviandoci una conferma sostanzialmente simile alla presente Conferma, conferma in cui sono riportati i termini sostanziali della Operazione cui si riferisce la presente Conferma e indicante l'adesione a tali termini.

Cordiali saluti

^{1,2,3,4} Pertinente solo per le Operazioni di Acquisto/Rivendita. I termini "Prezzo Futuro" e "Prezzo di Rivendita" (nota 3) hanno il medesimo significato; è possibile utilizzare uno o l'altro o entrambi.

⁵ Pertinente nel caso in cui il Margine idoneo non sia specificato nelle Disposizioni Speciali.

⁶ I termini "Rapporto di Margine" e "Scarto di Garanzia" hanno il medesimo significato; è possibile utilizzare uno o l'altro o entrambi.